

## **TI\_GERICHTE 36.1999.118 vom 13. Januar 2000**

TI Tribunale d'appello, 2000-01-13, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_36.1999.118](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_36.1999.118)

FR: TI\_GERICHTE 36.1999.118 du 13 janvier 2000

IT: TI\_GERICHTE 36.1999.118 del 13 gennaio 2000

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Volltext**

Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 13.01.2000 36.1999.118 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 13.01.2000 36.1999.118 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 13.01.2000 36.1999.118

Sentenza o decisione senza scheda

RACCOMANDATA Incarto n. 36.1999.00118 +183 grw /nh Lugano 13 gennaio 2000 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Giovanna Roggero-Will statuendo sul ricorso/petizione del 16 agosto 1999 di \_\_\_\_\_, contro \_\_\_\_\_, in materia di assicurazione contro le malattie ritenuto che, - con ricorso/petizione 16 agosto 1999 \_\_\_\_\_ ha chiesto che il TCA accerti che la disdetta dei contratti di assicurazione malattia datata 16 dicembre 1998 ha avuto effetto il 31.12.1998 (I); - il 17.9.1999 è giunta, allo scrivente TCA copia delle lettere inviate lo stesso giorno dalla \_\_\_\_\_ agli attori in cui si legge in particolare quanto segue: " ... Dal controllo interno dell'invio della polizza è risultato che la sua polizza per l'anno 1999 le è stata inviata con certezza il 15 ottobre 1998. Noi non possiamo dimostrare con probabilità preponderante la ricezione da parte sua della polizza in quanto la stessa è stata inviata in blocco e non tramite raccomandata. In base alla lettera di suo marito del 30 novembre 1998 è stata verosimilmente inviata in seguito la nuova polizza del 4 dicembre 1998, che sostituisce quella del 12 ottobre 1998. In considerazione di tale situazione, la \_\_\_\_\_ riconosce la validità della disdetta dell'assicurazione obbligatoria di base del 10 ottobre 1998 con effetto al 31 dicembre 1998. Dato che la continuazione dell'assicurazione esiste presso l'\_\_\_\_\_, le fatture dei premi saranno annullate retroattivamente dal 1° gennaio 1999. Per quanto riguarda le assicurazioni complementari, rileviamo che le stesse sono rette dal 1° gennaio 1997 dalla legge sul contratto d'assicurazione (LCA). Per le categorie Ambulatoriale, Ospedale, Cure di lunga durata e Complementare si sono verificati aumenti dei premi con effetto dal 1° gennaio 1999, di modo che la disdetta del 10 ottobre 1998 è stata fatta in tempo utile ai sensi della cifra \_\_\_\_ della CGA. Secondo la cifra \_\_\_\_ delle relative CGA, la disdetta dell'assicurazione di capitale per infortunio (categoria assicurativa \_) è possibile in ogni momento per la fine di un trimestre. Pertanto la disdetta del 10 ottobre 1998 è stata fatta in tempo utile. Sulla base delle precedenti constatazioni relative all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, la procedura in corso presso il Tribunale cantonale delle assicurazioni viene ad essere priva d'oggetto. Le chiediamo pertanto, in considerazione di tale circostanza, di voler ritirare il suo ricorso del 16 agosto 1999, affinché il Tribunale possa stralciare la procedura dai ruoli. Faremo pervenire al Tribunale una copia della presente

lettera e la preghiamo di voler indirizzare la sua risposta direttamente a tale istanza." (V1); - con atto 29.9.1999 \_\_\_\_\_ ha comunicato quanto segue al TCA: " Mi riferisco al vostro scritto 23 settembre 1999, nonché alla lettera 17 settembre 1999, nella quale la \_\_\_\_\_ riconosce la validità della disdetta delle assicurazioni, con effetto al 31 dicembre 1998. La procedura citata risulta pertanto priva di oggetto e vi invito cortesemente a volerla stralciare dai ruoli." (VII); - la facoltà unilaterale della parte attrice di ritirare la propria petizione o il proprio ricorso costituisce un'ipotesi di applicazione del principio di disposizione che assegna alla parte il dominio dell'oggetto del processo (DTF 119 V 38 consid. 1b, DTF 118 V 188 consid. 2d, DTF 109 V 280 consid. 2, DTF 107 V 248 consid. 1a; STFA 1° ottobre 1993 in re E.K.) e, giusta l'art 352 CPC - applicabile in forza del rinvio di cui all'art 23 LPTCA - la desistenza di una parte e la transazione pongono fine alla lite e il giudice ne dà atto alle parti stralciando la lite dal ruolo. Per questi motivi in applicazione degli art 23 LPTCA e 352 CPC dichiara e pronuncia 1.- Le cause sono stralciat e dai ruoli. 2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. 3.- Intimazione alle parti. La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni  
Giovanna Roggero-Will

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.